



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

**SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E
SERVIZI DEMOGRAFICI
sezione pubblica istruzione e università'**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2419 del 11/08/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa- Attuazione
: art. 105 Legge 17 Luglio 2020 n. 77 -fornitura attrezzature ludiche per il Centro
Estivo Comunale – Determinazione a contrattare CUP J39D20000300001 CIG
ZA32DF4052

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”(Decreto rilancio) convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ed in particolare l'art. 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” che dispone al comma 1:

“Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

- a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.” ;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento per le pari opportunità e la Famiglia del 25 giugno 2020 che stabilisce la destinazione e i criteri di riparto delle risorse alle regioni e alle province autonome per l'anno 2020, prevedendo di destinare la somma complessiva di euro 150.000.000,00, per la realizzazione delle seguenti attività :

- a) euro 135.000.000,00, da trasferire direttamente ai comuni per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
- b) euro 15.000.000,00, da trasferire ai comuni per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori;

Dato atto che la Città di Civitavecchia ha manifestato alla Regione Lazio la disponibilità ad attivare i servizi di cui al comma 1 lett. a) del suddetto Decreto, e che, pertanto, è stato inserito nell'elenco dei Comuni diretti beneficiari del finanziamento, che ammonta ad euro 110.051,25;

Considerato che con Determinazione dirigenziale n. 2396 del 07/08/2020:

- si è provveduto all'accertamento di entrata dell'importo di euro 110.051,25, imputandolo al Capitolo di Entrata 338 del bilancio 2020-2022, dando atto che all'impegno di spesa per la realizzazione degli interventi previsti dalla normativa di riferimento, si procederà con successivo provvedimento;

- è stata richiesta l'iscrizione della somma di euro 110.051,25 al Cap. 338 Parte I Entrata e ripartito al Cap. 1878 Parte II Spesa per l'importo di euro 40000,00 "Finanziamento centri estivi- acquisti", al Cap 1879 Parte II Spesa per l'importo di euro 70051,25 "Finanziamento centri estivi-convenzioni" del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2020/2022;

Con Determinazione Dirigenziale 2397 del 07.08.2020 è stato stabilito di destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali al potenziamento dei centri estivi comunali, per un importo pari ad euro 40000,00, di cui al Cap. 1878 – Spesa del Bilancio 2020-2022, con gestione affidata all'Ufficio Pubblica Istruzione, in considerazione dell'attuale supervisione dello stesso sul centro estivo comunale;

Considerato che:

- è necessario individuare con la consentita urgenza - trovandoci di fatto in pieno periodo estivo - un operatore specializzato nel settore della fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche per i Centri estivi comunali
- l'Ufficio Pubblica Istruzione ha svolto un'indagine informale volta a reperire sul MEPA disponibilità e tempi di fornitura e posa in opera delle attrezzature ludiche per il Centro estivo;
- la società "Golden Games S.r.l.", presente sul mercato elettronico MEPA è risultata disponibile per l'A.C. in relazione ai tempi di consegna ed ai costi preventivati per l'esecuzione della fornitura e la posa in opera;
-
- **Considerata**, pertanto, l'opportunità di affidare alla società "Golden Games Srl" la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche;
-

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 – "*nuovo codice degli appalti*", secondo le quali:

- c. 1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- c. 2 per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, la stazione appaltante procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le

stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi codice degli appalti;

- c.3 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, procede secondo una delle seguenti modalità:
- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Valutato che:

- ai sensi dell'art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazione;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'inesistenza di rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
-

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);
- a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel M.E.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:
- ordine diretto d'acquisto (OdA);
- richiesta di offerta (RdO);
- trattativa diretta;
-

Rilevato pertanto che nell'ambito della MEPA è stata istituita, a partire dal 6/8/16, la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento; oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta

di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la “Trattativa Diretta”;

La Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

Come la RDO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica.; non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

La Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- - Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016 -
- - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. 163/2006

•

Rilevato che

- - la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati “Beni - Arredi”;
-

Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

•

Considerato che il MEPA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell’intera procedura, attesa l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento;

•

Visto che la motivazione per procedere all’affidamento mediante procedura negoziata con TD sul MEPA è, quindi, la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo di aggiudicazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra il Comune ed un affidatario, bensì attraverso il ricorso al metodo del prezzo più basso applicato in una precedente gara pubblica;
- il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Comune, che attraverso l’esecuzione del contratto garantisce l’adempimento di un dovere (provvedere alla fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche per il potenziamento del centro estivo comunale);
- il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per il periodo di continuazione del centro estivo, ovvero nell’anno 2020 di apprestamento delle somme sul PEG;

- il principio della correttezza viene rispettato garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì attraverso previa procedura informale di acquisizione preventivi, a parità di condizioni;
- il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs. n° 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese (i requisiti di partecipazione risultano "la base minima" richiedibile);
- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 12 del D.Lgs. n° 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D. Lgs. n° 50/2016;
- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell'avviso di appalto aggiudicato;

Ritenuto che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
- l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;
- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;
- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Preso atto

- che l'obiettivo essenziale di prevenzione della corruzione occorre che sia ben "bilanciato con la necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore. Trasparenza, sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono, ad avviso del Consiglio di Stato, in contraddizione";
- che le procedure sotto soglia devono presentare (*cfr. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 30 agosto 2016, n. 1329/2016*) elementi di semplificazione "senza inutili oneri aggiuntivi per gli operatori economici"; inoltre, "ragionando ancora in termini generali, in un mercato sempre più rilevante in termini percentuali come quello del "sotto-soglia", l'introduzione di vincoli di motivazione aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge può apparire, infatti, in contraddizione con l'intento di semplificazione";

- che, quanto all'avvio della procedura (3.1 delle linee guida ANAC, non vincolanti), la stessa prende le mosse, correttamente, con *“la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento;*
- che tale procedura garantisce una minor criticità nell'individuazione offerta oltre ad una maggiore celerità;

Viste le linee guida ANAC n° 4/2017 contenenti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;*

Ritenuto:

- che è necessario procedere a trattativa diretta all'operatore sopra menzionato, in quanto in grado di fornire gli arredi nei tempi e costi previsti dal progetto approvato ;
- che la soluzione offerta soddisfa i bisogni della stazione appaltante e risponde all'interesse pubblico che si intende soddisfare;

Visti i documenti di gara all'uopo predisposti ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito e di avviare la trattativa privata con la società *“Golden Games S.r.l.”* per l'importo di €25.222,00 oltre Iva pari a € 5.548,84 per un totale di € 30.770,84 Iva di legge inclusa;

Visti:

- l'art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;
- l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visti:

- il Durc allegato alla presente ed attestante la regolarità contributiva della società in parola ;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;
- la deliberazione di G.C. 95 del 06.08.2020 di variazione agli stanziamenti di bilancio di previsione 2020-2022;
- l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente *“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”*;
- l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici”* e il D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.Lgs del 18 aprile 2016 n° 50 *“Nuovo codice degli appalti”*;
- il D.L. n° 76 del 16.07.2020 detto *“Decreto Semplificazioni”*;
- le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, precisando che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è il potenziamento del centro estivo comunale
- oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche nell'area del centro estivo comunale del Comune di Civitavecchia ;
- l'esecuzione del servizio è un'obbligazione di risultati che vincola l'operatore economico alla corretta esecuzione della prestazione;
- forma del contratto – ordine telematico generato nella piattaforma del sito www.acquistinretepa.it sottoscritto con firma digitale dal P.O., secondo le procedure MEPA di Consip S.p.A.;
- modalità e criterio di scelta del contraente – si procederà mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;

2) di autorizzare la Dott.ssa Paola Zanforlini, Funzionario del Servizio 2 Sezione Pubblica Istruzione, quale punto istruttore, per l'attivazione della T.D. sul M.E.P.A.;

3) di autorizzare l'ufficio Provveditorato/Economato ad espletare la procedura negoziata mediante T.D. sul MEPA per la fornitura in oggetto quale punto ordinante;

4) di prenotare la spesa di € 25.222,00 oltre Iva pari a € 5.548,84 per un totale di € 30.770,84 Iva di legge inclusa al cap. 1878 del bilancio per l'esercizio 2020;

5) espletare la Trattativa Diretta MEPA con l'operatore economico Golden Games Srl CODICE FISCALE 02041030400 con sede legale in Longiano (FC) Via Montali 384 ponendo a base di gara l'importo di € 25.222,00 oltre Iva pari a € 5.548,84 per un totale di € 30.770,84 Iva di legge inclusa

6) di approvare i documenti semplificati di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali

- 7) di assumere quale criterio di selezione dell'offerta quello del minor prezzo ai sensi dell'art.95 c.4 del D. Lgs 50/2016;
- 8) ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016, la stipula dei contratti avverrà mediante corrispondenza con posta elettronica certificata, secondo le regole del mercato MEPA;
- 9) di nominare responsabile del procedimento Dott.ssa Zanforlini Paola FA del Servizio 2 Sezione Pubblica Istruzione
- 10) di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi ai sensi del D.Lgs n.33/2013 mediante pubblicazione dell'esito della presente determinazione su sito web istituzionale.
- 11) di trasmettere la presente ai servizi finanziari, per i provvedimenti di competenza;
- 12) di trasmettere la presente all'ufficio "Redazione sito" per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6bis della Legge n° 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n° 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale.

Il Dirigente
Francesco Battista / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)